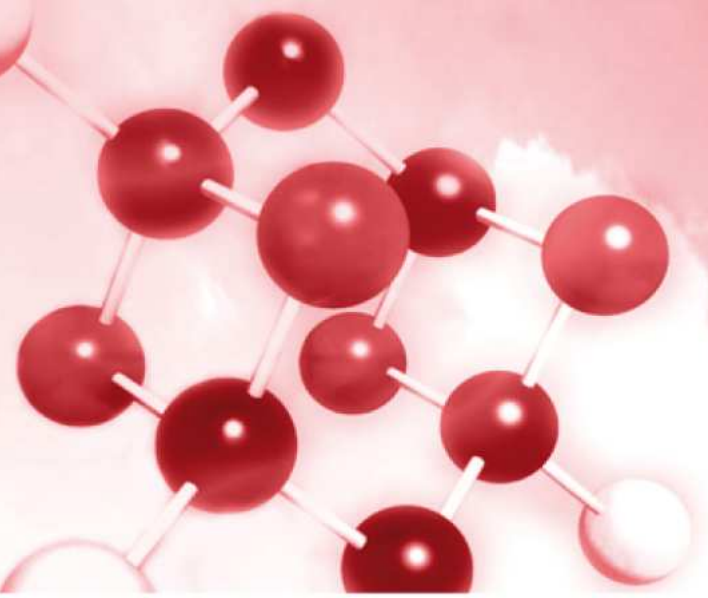

ECHA
http://echa.europa.eu

Guidance *Fact Sheet*

Riferimento: ECHA-2010-GF-01-IT
Data: 09/06/2010
Lingua: Italiano

Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sta pubblicando una serie di schede informative, ognuna delle quali offre una panoramica articolata di un documento orientativo REACH pubblicato dall'Agenzia. Questi documenti sono disponibili nelle seguenti 22 lingue:

bulgaro, ceco, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, lettone, lituano, maltese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo e svedese

Le schede informative forniscono una breve sintesi degli aspetti chiave del rispettivo documento orientativo REACH, nonché informazioni bibliografiche e altri riferimenti.

In caso di domande o commenti in relazione alla presente scheda, si prega di inviare un messaggio all'indirizzo info@echa.europa.eu citando il riferimento della scheda informativa, la data di pubblicazione e la versione linguistica sopra indicati.

A CHI È DESTINATA QUESTA GUIDA?

Ai fini di REACH, le sostanze che hanno fatto parte di materiali di rifiuto e hanno successivamente cessato di essere tali ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti[1], dovrebbero essere considerate sostanze recuperate. Come qualsiasi altra sostanza che rientri nell'ambito del Regolamento REACH, in linea di principio queste sono soggette alle prescrizioni di registrazione di REACH.

La guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate è destinata a tutte le aziende che recuperano sostanze dai rifiuti all'interno dello Spazio economico europeo e che desiderano beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di registrazione delle sostanze recuperate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH.

[1] Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 22 novembre 2008 (L 312/3).

DI COSA TRATTA QUESTA GUIDA?

Il documento di orientamento descrive le condizioni in cui i gestori del recupero possono beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di registrazione delle sostanze recuperate. Inoltre, il documento approfondisce l'obbligo di condividere informazioni sulle sostanze recuperate nella catena di approvvigionamento, una prescrizione che non viene annullata dall'esenzione.

La guida spiega che tutte le forme di recupero, compresa la trasformazione meccanica, ogniqualvolta diano luogo a una o più sostanze in quanto tali o a una miscela o ancora a un articolo che abbiano cessato di essere rifiuti dopo una o più fasi di recupero, sono considerate un processo di fabbricazione.

Per il gestore del recupero, sarà essenziale individuare chiaramente se uno specifico materiale recuperato è una sostanza in quanto tale, una miscela o un articolo[2] per valutare le potenziali prescrizioni di registrazione. Il recupero può dar luogo alla generazione di una o più sostanze in quanto tali o di una miscela contenente diverse sostanze. Quando il materiale recuperato deve'essere considerato un articolo, si applica una prescrizione di registrazione generale delle sostanze contenute soltanto se vengono soddisfatte condizioni specifiche[3].

È necessario assegnare un'identità alle sostanze recuperate così come avviene per qualsiasi altra sostanza soggetta a registrazione, conformemente alla guida all'identificazione delle sostanze. A causa della complessa composizione del materiale di rifiuto immesso, il gestore del recupero potrebbe dover raccogliere informazioni specifiche sulla sostanza recuperata. Indipendentemente dal fatto che il materiale recuperato sia una sostanza o una miscela, il gestore del recupero deve assicurare che le singole sostanze/miscele siano state precedentemente registrate.

Una volta stabilita in modo adeguato l'identità della sostanza recuperata, le entità giuridiche che intraprendono l'attività di recupero possono accertare se le condizioni per beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) di REACH siano state soddisfatte:

- La sostanza risultante dal processo di recupero deve'essere la stessa sostanza già registrata; ciò va accertato a partire dalle norme illustrate nella guida all'identificazione delle sostanze. La decisione si deve basare sull'identità dei componenti principali.

- Il gestore del recupero deve accertarsi di avere a disposizione alcune informazioni sulla sostanza registrata. Le informazioni dovranno rispettare quanto previsto dagli articoli 31 o 32 di REACH sulla trasmissione di informazioni. Il gestore del recupero dovrà avere a disposizione uno dei seguenti elementi, a seconda dei casi:

    - una scheda di dati di sicurezza (SDS) per la sostanza registrata e, se del caso, lo scenario d'esposizione allegato;

    - altre informazioni sufficienti affinché gli utenti possano adottare misure di protezione per le sostanze registrate, qualora non sia richiesta alcuna SDS; oppure

    - il numero di registrazione, se disponibile, lo stato della sostanza soggetta ad autorizzazione, i particolari relativi a eventuali restrizioni applicabili e informazioni che consentano di individuare e applicare adeguate misure di gestione dei rischi.

Per quanto riguarda la prima condizione, è necessario conoscere lo stato di registrazione della sostanza. È sufficiente che un dichiarante qualsiasi abbia presentato una registrazione per la stessa sostanza. Non occorre che la sostanza registrata originariamente e la sostanza recuperata facciano parte della stessa catena di

[2] La distinzione deve basarsi sulle definizioni contemplate nell'articolo 3 di REACH.
[3] Articolo 7, paragrafi 1 e 5 del Regolamento REACH.

approvvigionamento che conduce alla generazione del rifiuto. Inoltre, poiché il ciclo di vita di una sostanza registrata si conclude con la fase di rifiuto, non è necessario che gli impieghi di una sostanza recuperata siano compresi nello scenario d'esposizione della sostanza "originale".

Le principali fonti d'informazione sullo stato di registrazione delle sostanze per il gestore del recupero sono le seguenti: il SIEF (se la sostanza da recuperare è stata pre-registrata), il sito divulgativo dell'ECHA[4] e le informazioni fornite dalle associazioni di recupero.

Per quanto riguarda la seconda condizione, l'entità giuridica che effettua il recupero dovrà avere a sua disposizione le informazioni richieste dagli articoli 31 o 32 di REACH. Eccezion fatta per le SDS, non viene specificato il formato in cui le informazioni devono essere disponibili. I gestori del recupero solitamente non ricevono una SDS né altre informazioni di sicurezza. Ogniqualvolta sia richiesto, dovranno preparare una SDS o concordare con i proprietari delle SDS esistenti l'uso di queste ultime. Possono utilizzare qualsiasi informazione disponibile, a cominciare dalle informazioni reperibili sul sito dell'ECHA. Tuttavia, il gestore del recupero dovrà assicurarsi di non violare i diritti di proprietà intellettuale e di poter accedere legittimamente alle informazioni.

I gestori del recupero dovranno individuare autonomamente la fonte adeguata di informazione e il modo per documentare di poter beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) di REACH.

Che tale esenzione si applichi oppure no, il fornitore della sostanza recuperata dovrà fornire al destinatario informazioni pertinenti e adeguate sul modo di usare la sostanza recuperata in sicurezza. A seconda dei casi, tali informazioni potranno consistere in una SDS (compresi, se del caso, gli scenari d'esposizione allegati) oppure in altre informazioni che consentano l'uso sicuro della sostanza o dell'articolo contenente una sostanza estremamente problematica[5]. Anche se, ai sensi dell'articolo 31 di REACH, non si richiede automaticamente una scheda di dati di sicurezza[6], rimane applicabile l'obbligo previsto dall'articolo 32 di fornire informazioni per consentire l'uso sicuro.

Inoltre, per adempiere gli obblighi di registrazione, i gestori del recupero dovranno garantire che le sostanze recuperate soddisfino le prescrizioni di autorizzazione e restrizione. Gli obblighi di comunicazione relativi alle sostanze contenute negli articoli e gli obblighi di notifica possono anche valere per sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate e presenti negli articoli[7].

COM'È STRUTTURATA LA GUIDA?

Il **Capitolo 1, di natura introduttiva,** tratta il concetto di rifiuto secondo REACH e i casi borderline tra materiali di rifiuto e materiali che abbiano cessato di essere rifiuto.

Il secondo capitolo illustra dettagliatamente le prescrizioni previste da REACH per le sostanze recuperate:

- Il **Capitolo 2.1** presenta i benefici derivanti dalla registrazione preliminare di una sostanza recuperata, in relazione alla continuazione dell'attività prima di presentare qualsiasi registrazione e di accedere alle informazioni pertinenti sul fabbricante della stessa sostanza.

- Il **Capitolo 2.2** descrive le questioni preliminari di cui tener conto in relazione agli obblighi di registrazione generali di REACH. Il capitolo illustra inoltre dettagliatamente l'equivalenza tra il processo di fabbricazione e il processo di recupero nonché

[4] Come previsto dall'articolo 77, paragrafo 2, lettera e) del Regolamento REACH. Le informazioni sulle sostanze registrate saranno messe a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 119 di REACH.

[5] Le informazioni che un gestore del recupero potrebbe dover fornire si basano sugli articoli 31, 32 o 33 di REACH.

[6] La sostanza non risponde ai criteri di classificazione come sostanza pericolosa o come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile e non è inclusa nell'elenco di sostanze candidate né è soggetta a restrizioni.

[7] Per ulteriori informazioni, consultare gli Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli.

l'individuazione delle sostanze recuperate.

- Il **Capitolo 2.3** tratta i criteri da soddisfare per beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d). Esso illustra inoltre l'identità tra la sostanza recuperata e una sostanza registrata, spiegando altresì le informazioni richieste.

- Il **Capitolo 2.4** descrive le informazioni che i gestori del recupero devono mettere a disposizione degli utenti delle sostanze recuperate, indicando le considerazioni di rilevanza e adeguatezza, delle quali sia necessario tener conto per tali informazioni.

- Il **Capitolo 2.5** offre una panoramica di altri obblighi che i gestori del recupero potrebbero dover adempiere.

- Il **Capitolo 2.6** riassume le principali fasi di valutazione che devono essere intraprese dal gestore del recupero, descritte nei capitoli precedenti.

- L'**Appendice 1** fornisce alcuni esempi di flussi di materiali recuperati: carta, vetro, metalli, aggregati, polimeri, gomma, oli di base, solventi.

PAROLE CHIAVE UTILIZZATE NELLA GUIDA

Rifiuto

La direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti) offre la seguente definizione di rifiuto: *"qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi".* Ai sensi di REACH, il rifiuto non è una sostanza, una miscela né un articolo e quindi, in teoria, le prescrizioni di REACH non si applicano. Tuttavia, i fabbricanti e gli importatori di sostanze in quanto tali, nelle miscele e negli articoli soggetti a registrazione ai sensi di REACH, devono fornire alcune informazioni sui rifiuti derivanti dalla fabbricazione e dall'uso della sostanza. Inoltre, essi devono tener conto della fase di rifiuto del ciclo di vita, se rilevante, al momento di effettuare la valutazione della sicurezza chimica[8].

Sostanza recuperata

Ai fini di REACH, per sostanze recuperate si intendono quelle sostanze che hanno fatto parte di materiali di rifiuto e hanno successivamente cessato di essere tali ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti. I processi di recupero possono articolarsi in diverse fasi, delle quali soltanto l'ultima darà luogo a un materiale che non verrà più classificato come rifiuto. Se un rifiuto cessa di essere tale, comincia un nuovo ciclo di vita della sostanza, che non fa parte del ciclo di vita della sostanza originale.

Criteri per definire la cessazione della qualifica di rifiuto

Il punto in cui un rifiuto "cessa di essere tale" è una questione da discutere per specifici flussi di rifiuti. Alcuni rifiuti particolari cessano di essere tali dopo essere stati sottoposti a un'operazione di recupero e allorché soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale; tali criteri vanno elaborati in conformità delle condizioni giuridiche sancite dalla direttiva quadro sui rifiuti:

(a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;

(b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

(c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e

(d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Impurezze

Può essere difficile decidere se un componente di un materiale recuperato sia una sostanza o un'impurezza. Non occorre

[8] Cfr. capitolo R.18 su "Stima dell'esposizione relative alla fase di rifiuto del ciclo di vita" della Guida alle prescrizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica reperibile sul sito Guidance.

registrare separatamente le impurezze; tuttavia è necessario:

- individuarle in base alle necessità e attribuirle alla sostanza o alle sostanze recuperate per favorire il confronto con un'altra o altre sostanze già registrate; e

- individuarle e valutarle in base alle necessità per definire il profilo di rischio nonché la classificazione e l'etichettatura della sostanza in quanto tale o in una miscela in cui sia reperibile.

Il concetto di impurezze si applica a sostanze ben definite individualmente o in una miscela, ma non a sostanze UVCB (sostanze di composizione sconosciuta o variabile).

LINK A MATERIALI CORRELATI

Regolamento REACH CE n. 1907/2006.

Il sito REACH & CLP Guidance (guida a REACH e CLP) offre un punto unico di accesso all'assistenza tecnica generale e dettagliata per REACH e CLP.

Le schede orientative si trovano nella sezione del sito ECHA relativa alle pubblicazioni.

INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE SULLA GUIDA

La guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate può essere scaricata dal sito web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Versione	2
Pagine	32
Data	2010
ISBN	non ancora disponibile
DOT	non ancora disponibile

© Agenzia europea per le sostanze chimiche, 2010

Questa è una traduzione di lavoro di un documento originariamente pubblicato in inglese. Il documento originale è disponibile sul sito web dell'ECHA.